

La verbalizzazione delle operazioni di gara in presenza di più sedute deve avvenire mediante redazione di verbali distinti o verbale unico riepilogativo?

Il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 2782/2026 ha ritenuto che salvo che la legge o la lex specialis dispongano diversamente, non sussiste un obbligo generalizzato di redigere un verbale distinto per ciascuna seduta di gara: di conseguenza è legittimo un unico verbale riepilogativo.

Il Consiglio di Stato, sez. III, nella sentenza n. 2782/2026, ha chiarito che il RUP, eventualmente con il supporto della commissione di gara, può legittimamente decidere di procedere con la redazione di un **unico verbale riepilogativo**, purché esso sia completo, fedele e attendibile, anche per esigenze di celerità procedimentale. Tale modalità risulta particolarmente appropriata in presenza di un numero limitato di sedute, soprattutto se ravvicinate nel tempo e purché la verbalizzazione intervenga entro un arco temporale ragionevolmente breve e consenta una corretta ricostruzione delle attività svolte durante l'iter procedimentale e valutativo (Cons. Stato, Sez. IV, sentt. n. 5253/2014; n. 2822/2021; Cons. Stato, Sez. III, n. 2782/2026).

La normativa di settore, infatti, **non impone una verbalizzazione frazionata delle operazioni**, rimettendo all'Amministrazione la definizione delle modalità operative più idonee, purché rispettose dei principi di trasparenza, correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa.

Nel caso in esame, le attività valutative si sono concentrate in sedute ravvicinate nel tempo rispetto alla verbalizzazione unitaria, (nelle sedute dell'8-10 ottobre 2024, temporalmente contigue alla seduta del 17 ottobre 2024, all'esito della quale è stato redatto il verbale), mentre le precedenti sedute avevano natura meramente istruttoria e materiale, (svoltesi tra febbraio e luglio 2024), essendo finalizzate allo svolgimento delle prove pratiche e alla ricostituzione della Commissione a seguito della cessazione di uno dei componenti.

Alla luce di tali circostanze, non risultano compromesse né la genuinità del verbale né la corretta espressione della volontà collegiale, anche in considerazione della mancata

allegazione e prova di specifici elementi idonei a dimostrare errori, omissioni o manipolazioni.

Ne consegue, quindi, la piena legittimità delle operazioni di gara svolte dalla Commissione.

Pertanto, in assenza di violazioni normative o procedurali e in difetto di specifiche prove circa una lesione dei principi di trasparenza e imparzialità, la scelta di procedere a una verbalizzazione unica deve ritenersi legittima, con conseguente validità delle operazioni di gara svolte dalla Commissione.